

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Processo Legislativo
Settore Commissioni Consiliari*

**INTERROGAZIONE ORDINARIA
INDIFFERIBILE ED URGENTE A RISPOSTA
ORALE
N. 379**

**ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI
CUI ALL'ARTICOLO 10, L.R.
28/1999.**

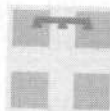
*Presentato dal Consigliere regionale:
PICHETTO FRATIN GILBERTO*

*Protocollo CR n. 10693
Pervenuta in data 18/03/2015*

X LEGISLATURA



C. 2.18.1/379/2015/x

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Gruppo Consiliare Forza Italia

Al Presidente
del Consiglio regionale
Mario LAUS

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA INDIFFERIBILE E URGENTE IN AULA N° 379
(Art. 69 c. 3 e art. 99, c. 7 Regolamento)**Oggetto:** Adozione del regolamento di cui all'articolo 10, l.r. 28/1999

PREMESSO che nel luglio 2012 è stata adottata, in sede di Conferenza Unificata, l'intesa per l'individuazione dei criteri da adottare in sede di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche;

CONSIDERATO che di alcune delle disposizioni contenute nell'Intesa è stata possibile l'immediata applicazione nell'ordinamento regionale senza necessità di un apposito atto di recepimento da parte dell'Ente;

TENUTO CONTO che per le altre disposizioni di non immediata applicazione, un gruppo tecnico delle Regioni ha predisposto, a fine 2013, un documento finale unitario per l'attuazione uniforme dell'Intesa a livello nazionale;

RILEVATO che tale documento dispone che la Regione Piemonte, al fine dell'integrale applicazione dell'Intesa, adotti il regolamento di cui all'articolo 10 della l.r. 28/1999, provvedimento con cui la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di selezione dei posteggi su aree pubbliche nel rispetto dei principi della libertà di iniziativa economica privata;

TENUTO CONTO che a oggi il regolamento di cui all'articolo 10 della l.r. 28/1999 non è ancora stato adottato e nella more della sua emanazione le amministrazioni comunali, come evidenziato dalla Direzione regionale con propria nota di fine 2013, non possono procedere all'indizione dei bandi per l'assegnazione di:

- posteggi che si sono resi liberi o di nuova istituzione in mercati già esistenti o di nuova realizzazione;
- di posteggi resisi liberi in gruppi di posteggi già esistenti;
- di posteggi di nuova istituzione in gruppi di posteggi già esistenti;
- di posteggi in gruppi di posteggi di nuova istituzione;
- di posteggi isolati resisi liberi o di nuova istituzione;
- di posteggi isolati di nuova istituzione;

RILEVATO inoltre che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione contenuta in una legge della Regione Liguria nella parte in cui disponeva l'applicazione dei criteri previgenti in attesa dell'adozione degli stessi ai sensi dell'Intesa della Conferenza Unificata;

RITENUTO necessario colmare il vuoto legislativo oggi esistente, anche per adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni nazionali ed europee in materia

SI INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per conoscere

- se il regolamento di cui all'articolo 10 della l.r. 28/1999 sia in fase di predisposizione ed entro quali tempi si ritenga di adottarlo, al fine di consentire agli operatori del settore di lavorare nel rispetto della legalità e legittimità così come consentire ai cittadini di recarsi ai mercati in condizioni di sicurezza e garanzia.

Torino, 16 marzo 2015